SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Politecnico di Torino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Valle D'Aosta

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 251/L

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. **201.**

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. *(11G0247)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 252

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val di Cornia». *(11A15530)*

DECRETO 18 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Osco» o «Terre degli Osci». *(11A15531)*

DECRETO 18 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15532)*

DECRETO 18 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15533)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15535)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A15536)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro». *(11A15539)*

DECRETO 23 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Savuto». *(11A15534)*

DECRETO 23 novembre 2011.

Modifica della indicazione geografica tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione. *(11A15537)*

DECRETO 23 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna». *(11A15538)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. **202**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90, e contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e relative definizioni;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;

Visto l'esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata alla Comunità europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa allo schema di decreto riguardante l'introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore una corretta informazione e la massima trasparenza nella etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando la rintracciabilità delle stesse;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 2004, recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il quale detto schema di decreto è stato emanato;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 27 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti, rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi contenute;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonché delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno schermo elettronico. Fa parte del complesso dell'etichettatura anche il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il nesso con le informazioni fornite al consumatore. L'etichettatura contiene le informazioni, di cui all'apposito disciplinare approvato, sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione;

b) pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone;

c) pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
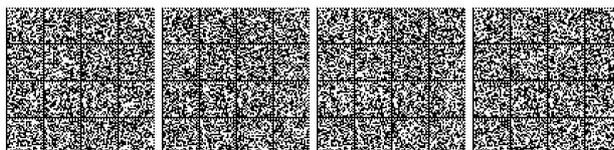
d) pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno;

e) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere nutriti;

f) carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;

g) organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è responsabile della tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera;

h) operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare;

i) commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;

l) carne di pollame preconfezionata: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettività, costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata;

m) carne di pollame preincartata: unità di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;

n) lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per età, categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni;

o) lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;

p) disciplinare: documento predisposto dall'organizzazione di etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il disciplinare contiene l'indicazione delle informazioni da fornire con l'etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicità di tali informazioni, con relativi piani di autocontrollo e di controllo, nonché le procedure di identificazione e registrazione atte a garantire la rintracciabilità del pollame, delle sue carni e la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o macellazione;

q) informazioni in etichetta: le informazioni sull'animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall'etichettatura volontaria, apponibili nell'etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilità delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per:

1) alimentazione: informazione apponibile nell'etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;

2) forma di allevamento: informazione apponibile nell'etichettatura relativa alle modalità di allevamento del pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;

r) modalità di presentazione al consumatore: modalità con cui la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria può essere commercializzata per il consumo;

s) autocontrollo: controllo interno da parte del singolo operatore e controllo esercitato da ispettori dell'organizzazione;

t) controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente designato dall'organizzazione ed autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;

u) vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008.

Art. 3.

Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o più informazioni, circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, in assenza di un disciplinare, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l'importo complessivo di 150.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più delle indicazioni previste circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non corrispondenti al vero, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
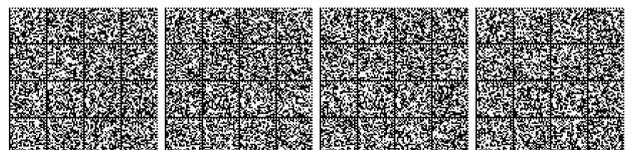
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione o l'allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalità diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all'allegato 1, non comprese nell'apposito disciplinare di etichettatura è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni utilizzate nell'etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l'importo complessivo di 150.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L'ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l'importo complessivo di 150.000 euro.

7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

8. Indipendentemente dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.

Art. 4.

Sanzioni in materia di organismi di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Sanzioni in materia di controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente l'accesso ai locali dell'azienda o dell'impresa, all'unità produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui alle finalità del regolamento (CE) n. 543/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 6.

Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonché eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.

Art. 7.

Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all'articolo 2 del presente decreto, l'individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa è effettuata sulla base di quanto disposto dal capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.
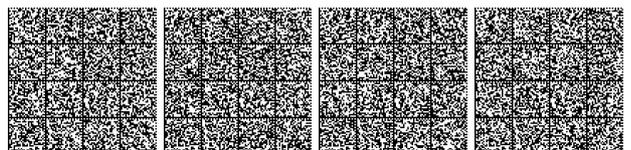
Art. 8.

Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria

1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all'articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarità, senza comminare la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Nel caso in cui l'operatore o l'organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.

2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, accerta l'esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilità delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonché la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l'esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale rietichettatura o cambio di destinazione.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

PALMA, *Ministro della giustizia*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FAZIO, *Ministro della salute*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO *1*

(di cui all'articolo 3, comma1)

INFORMAZIONI IN ETICHETTA

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne di pollame contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione.

Le informazioni ammesse sono:

a) il numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilità). Tale numero può essere il numero di identificazione del lotto di produzione o di conferimento al macello o al punto vendita, purché sia sufficiente a garantire la rintracciabilità e la veridicità delle informazioni. In ogni caso il lotto di conferimento al macello o al punto vendita è un sub-insieme del lotto di produzione in allevamento;

b) il paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede);

c) il paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede);

d) il paese e macello in cui è avvenuta la macellazione. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero riconoscimento)»;

e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di riconoscimento)»;
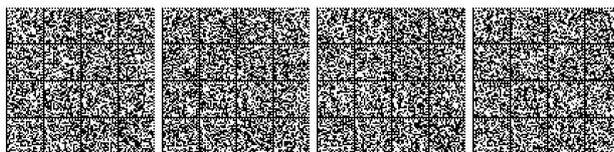
f) l'alimentazione;

g) la forma di allevamento;

h) la razza o il tipo genetico;

i) l'età dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto *f)* e *g)* con l'esclusione per la categoria galletti);

l) la data di macellazione;

m) le eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero;

n) il logo o la denominazione dell'organizzazione;

o) il codice alfanumerico attribuito dal Ministero al disciplinare approvato;

2. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre al logotipo di identificazione della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* nonché quelle di cui alla lettera *f)* o *g)* od entrambe.

3. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia può riportare l'indicazione di «Carni di pollame - o nome comune della specie - nato, allevato e macellato in Italia».

4. Le carcasse sono identificate individualmente tramite sigillo inamovibile contenente il n. di lotto e il logo dell'organizzazione, imballate in cassette con film protettivo e etichettate con un'etichetta di macellazione che riporta gli estremi identificativi del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare.

5. Per le carcasse intere, identificate mediante sigillo dell'organizzazione, vendute tal quali o al taglio nei punti vendita, l'etichetta può essere sostituita da una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e l'informazione al consumatore. Tale informazione può rivestire la forma di un cartello o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico.

Informazioni sulla forma di allevamento.

Le informazioni relative alla forma di allevamento devono essere riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto già stabilito per particolari forme di allevamento di cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008. Le definizioni, richiamate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 sono:

1) estensivo al coperto;

2) all'aperto;

3) rurale all'aperto;

4) rurale in libertà;

Il richiamo alle modalità di allevamento è effettuato nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008. Eventuali altre forme di allevamento riconducibili a quelle del regolamento (CE) n. 543/2008 devono, in ogni caso, essere ricondotte alle diciture in esso previste e soddisfare gli stessi requisiti e condizioni. Informazioni aggiuntive riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento possono essere riportate in etichetta purché contenute nell'apposito disciplinare approvato.

Informazione sull'alimentazione

L'informazione relativa all'alimentazione deve essere riportata in forma semplice, chiara ed univoca. Il richiamo a particolari componenti dei mangimi utilizzati nell'alimentazione del pollame, di cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008, è effettuato con la formula "Alimentato con il ….. % di………, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 ed in conformità alle condizioni indicate nell'allegato V del medesimo regolamento.

Nel caso di riferimenti alla razione alimentare vanno riportati gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale e l'informazione in etichetta deve essere fornita con la seguente formula: «Alimentato con il …... % di……… , il ….. % di …………, ecc.». Informazioni aggiuntive riguardanti l'alimentazione possono essere riportate in etichetta purché contenute nell'apposito disciplinare approvato.

Informazione sull'età dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso

Le informazioni sull'età dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso possono essere fornite in etichetta solo se abbinate alle informazioni relative all'allevamento o all'alimentazione (con l'esclusione per la categoria galletti) e purché l'età non sia inferiore a quella indicata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008.

ALLEGATO *2*

(di cui all'articolo 3, comma 6)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
AL CONSUMATORE DELLE CARNI DI POLLAME

1. Le carni di pollame sono presentate al consumatore in una delle seguenti forme:

a) preconfezionate ed etichettate dal laboratorio di sezionamento;

b) preincartate ed etichettate nello stesso punto vendita;

c) carcasse intere, identificate mediante il sigillo inamovibile riportante il numero di lotto e la denominazione dell'organizzazione;

d) al taglio.

2. La carne preconfezionata non può essere ulteriormente lavorata nei punti vendita.

3. La lavorazione della carne di pollame, a partire da carcasse intere identificate mediante sigillo, per la preparazione di confezioni preincartate ed etichettate, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.

4. La vendita al taglio di carne, a partire da carcassa intera identificata mediante sigillo, è consentita nei punti vendita aderenti all'organizzazione.

5. Il punto vendita assicura che la carne esposta sul banco di vendita sia correttamente identificata, garantendo la separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di commercializzazione, della carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria dal prodotto non etichettato volontariamente, attraverso spazi dedicati predefiniti e ben identificati.
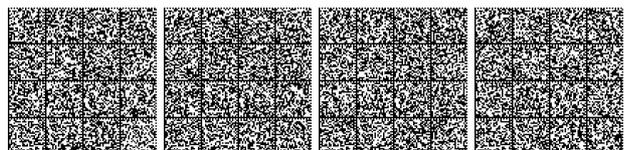
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161:

«Art. 3. *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1999, n. 306.

— Il Regolamento (CE) 1234/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.

— Il Regolamento (CE) 543/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2008, n. L 157.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 1234/2007 si veda nelle note alle premesse

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

11G0243

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2011.

Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 720/1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990, 14 settembre 1994 e 28 ottobre 1999, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990, n. 235 del 7 ottobre 1994 e n. 263 del 9 novembre 1999, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984;

Visto che le risorse relative al fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, il fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il fondo per il piano di rinascita regione sarda sono confluite nel conto di tesoreria unica della Regione Sardegna e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella B;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA, che ne ha modificato la denominazione in ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e

l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha soppresso l'ENEA ed istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che la commissione di vigilanza sui fondi di pensione, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha natura pubblica e beneficia di contributi statali e, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che esclude dalle norme di tesoreria unica la riserva fondo lire UNRRA e riconduce la gestione del fondo al bilancio statale e, pertanto, è necessario escluderla dalla tabella A;

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto che il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, ha posto in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, pertanto, è necessario modificarne la denominazione nella tabella A;

Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e che, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 353, che prevede la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A; Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, dal 1° luglio 1999, la fuoriuscita dei dipartimenti e altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle Università dal regime di tesoreria unica e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A; Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha istituito il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, è necessario inserirlo nella tabella A;

Visto l'art. 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha trasformato l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) in società per azioni e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che ai sensi dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alcune gestioni governative ferroviarie, sono state trasformate in Società a responsabilità limitata e che, pertanto, è necessario considerare nella tabella A solamente quelle che non hanno subito detta trasformazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché l'istituzione di organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura che ha previsto l'inserimento dell'AGEA nella tabella B, nonché l'inserimento degli organismi pagatori nella tabella A;

Visto che, ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, l'Ente autonomo «La triennale di Milano» è stato trasformato in fondazione di diritto privato e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che ha trasformato il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano, in fondazione di diritto privato e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste ha assunto la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, l'Ente mostra d'oltremare di Napoli, è stato trasformato in società per azioni e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che l'Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma è stato trasformato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in fondazione di diritto privato e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che ha disposto l'incorporazione del Jockey club italiano, della Società steeple chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano nell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che modifica la denominazione dell'Istituto nazionale della nutrizione in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che ha previsto l'inserimento del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nella tabella A;

Visto che, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, gli Istituti sperimentali agrari sono confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nel consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 febbraio 2000 che ha affidato la gestione liquidatoria della cassa conguaglio zucchero all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;

Visto l'art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha incluso le regioni a statuto ordinario nella tabella A;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha previsto la non assoggettabilità dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) alle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;
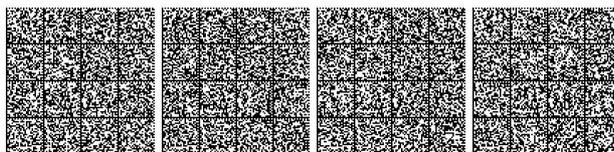
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 marzo 2002, n. 80, che ha modificato la denominazione della scuola centrale tributaria in scuola superiore dell'economia e delle finanze e ne ha previsto l'assoggettamento alle norme di tesoreria unica e, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha trasformato l'ANAS in società per azioni e, pertanto, è necessario escluderla dalla tabella B;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), che ha abrogato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, con il quale gli osservatori astronomici ed astrofisici erano confluiti nel predetto istituto, e, pertanto, è necessario escludere questi ultimi dalla tabella A;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che ha istituito l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel quale sono confluiti l'istituto nazionale di geofisica e l'osservatorio vesuviano e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riorganizzazione del consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che fa confluire nel predetto ente di ricerca l'Istituto nazionale di fisica della materia e l'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) in società per azioni e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, che ha previsto la fusione dell'Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris e dell'Istituto di metrologia Gustavo Colonnetti del CNR nell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che incorpora la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia all'ISMEA e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2004, che, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riorganizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche, trasforma l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli in struttura scientifica dell'università degli studi di Firenze e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, che trasforma l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, già Centro europeo dell'educazione trasformato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ora abrogato, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e, pertanto, è necessario modificarne la denominazione nella tabella A;

Visto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT) ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2005, che inserisce l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nella tabella B;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2005, che prevede il passaggio dell'Istituto superiore della sanità e dell'Istituto nazionale per il commercio estero dalla tabella A alla tabella B;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha riordinato l'Istituto italiano di studi germanici, assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, è necessario inserirlo nella tabella A;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che esclude le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate dal regime di tesoreria unica e, pertanto, è necessario escluderle dalla tabella A;

Considerato che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita ai sensi dell'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) con articolazione centrale e periferica;

Visto l'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha soppresso ed accorpato nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), già Biblioteca pedagogica, trasformato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ora abrogato, e gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSSAE) trasformati ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A ed inserire l'ANSAS;
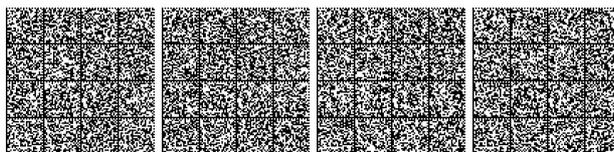
Visto l'art. 1, comma 1025, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che sopprime il fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'art. 6 della legge del 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;

Considerato che l'Automobil club d'Italia, il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell'Oglio e il Consorzio dell'Adda che non beneficiano di contributi statali sono stati esclusi dal regime di tesoreria unica e, pertanto, è necessario eliminarli dalla tabella A;

Vista la legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, che ha modificato la denominazione dell'Ente autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha previsto l'istituzione sia di Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di speciale autonomia che di Istituti centrali assoggettati al regime di tesoreria unica e, pertanto, è necessario includerli nella tabella A;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato la denominazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali in Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2008, che ha previsto il passaggio della Croce rossa italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B della legge n. 720 del 1984 ed ha inserito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.194 del 20 agosto 2008, che ha inserito l'Agenzia industrie difesa nella tabella B;

Considerato che le Autorità d'ambito di cui all'art. 74, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, è necessario inserirli nella tabella A;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con la contestuale soppressione della ridenominata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (AP.A.T.), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, pertanto, è necessario inserire nella tabella A l'ISPRA ed escludere dalla tabella A l'APAT, l'INFS e l'ICRAM;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2008, che ha inserito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nella tabella A;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36, che prevede l'inserimento nella tabella A dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, concernente il riordino del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione che assume la denominazione di DigitPA e, atteso che l'Ente riveste natura giuridica di ente pubblico non economico ed i relativi flussi finanziari interessano la finanza pubblica, è necessario inserirlo nella tabella A;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ne ha previsto, all'art. 4, l'inserimento nella tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.117 del 21 maggio 2010, che ha inserito l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella tabella A, che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011, n. 51, ha assunto, a decorrere dall'11 maggio 2011, la denominazione di Agenzia per il terzo settore;

Visto l'art. 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e attribuisce le relative funzioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, pertanto, è necessario escluderli, rispettivamente, dalla tabella B e dalla tabella A;

Visto l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;
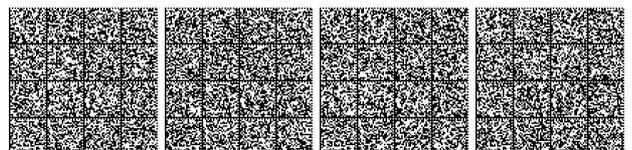
Visto l'art. 7, comma 18, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), attribuendo le relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 7, comma 20, allegato 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione della stazione sperimentale per l'industria, dell'Ente teatrale italiano (ETI), dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e dell'Istituto nazionale conserve alimentari, del centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella A;

Visto l'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN), e attribuisce le relative funzioni al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e, pertanto, è necessario escluderlo dalla tabella B;

Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha trasformato l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);

Considerata la necessità di distinguere gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica tradizionale di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, dagli enti assoggettati al regime di tesoreria unica mista previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dall'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inseriti nel predetto regime dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dall'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 66, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 1, comma 988, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 77-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Ravvisata l'opportunità di modificare le tabelle A e B e di riproporre altresì una stesura aggiornata e completa delle suddette tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via legislativa che amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono inseriti i seguenti enti:

a) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

d) Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) DigitPA.

Art. 2.

1. Le tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984, comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e amministrativi indicati nelle premesse, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.

Art. 3.

1. La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 è fissata al 1° gennaio 2012. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 31 dicembre 2011, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

2. Gli enti di cui al comma 1 dovranno altresì provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 2012 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali.

3. Quanto descritto in premessa è elemento costitutivo del presente decreto e ne è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
MONTI

Tabella A

− Accademia nazionale dei Lincei
− Aereo club d'Italia
– Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
− Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
− Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
− Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
− Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
− Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
− Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
− Agenzia nazionale turismo
− Agenzia per il terzo settore
− Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
− Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
− Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
− Agenzia spaziale italiana (ASI)
− Autorità d'ambito
− Autorità garante della concorrenza e del mercato
− Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
− Autorità portuali
− Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
− Aziende di promozione turistica
− Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
− Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
− Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
− Club alpino italiano
− Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
− Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
− Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
− Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
− Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
− Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
− Consorzi interuniversitari
− Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici
− Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
− Consorzio canale Milano-Cremona-Po
− Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
− Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
− DigitPA
− Ente acquedotti siciliani
− Ente Acque della Sardegna
− Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
− Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
− Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
− Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
− Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)

− Ente zona industriale di Trieste
− Enti parchi nazionali
− Enti parchi regionali
− Enti provinciali per il turismo
− Enti regionali di sviluppo agricolo
− Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
− Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
− Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
− Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
– Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
− Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D. Lgs. n. 288/2003)
− Istituti zooprofilattici sperimentali
− Istituto agronomico per l'oltremare
− Istituto centrale di statistica (ISTAT)
− Istituto italiano di studi germanici
− Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
− Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
− Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi"
− Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
− Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
− Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
− Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
− Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
− Istituto nazionale economia agraria (INEA)
− Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
− Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
– Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
− Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs n. 267/2000
− Lega italiana per la lotta contro i tumori
− Lega navale italiana
− Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"
− Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
− Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
− Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
− Province
− Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano − Scuola superiore dell'economia e delle finanze
− Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli
− Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
− Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale
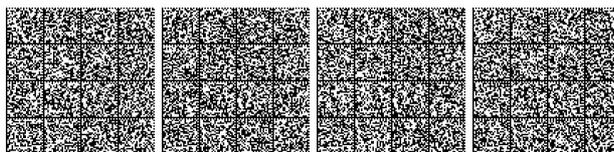
Tabella B

− Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
− Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
– Agenzia Industrie Difesa
− Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
– Croce Rossa Italiana
− Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
− Ente nazionale risi
− Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
− Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
− Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
− Istituto superiore di sanità (ISS)

11A15871

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pulizie Riminese società cooperativa - .a r.l.», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2010 e del successivo accertamento in data 28 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. Pulizie Riminese Società cooperativa - Società cooperativa a r.l., con sede in Rimini (codice fiscale 03166750400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il sig. Antonio Bucchi, nato a Lugo (Ravenna) il 27 giugno 1943 ed ivi residente in Via Francesco Capozzi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15593

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Valentina Acevedo Magliaretta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Giovanna Valentina Acevedo Magliaretta, cittadina venezuelana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Estudios Internacionales», conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela), della durata di 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)* della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Giovanna Valentina Acevedo Magliaretta, cittadina venezuelana, nata a Caracas (Venezuela) in data 15 dicembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall' art. 2, comma 3, lettera *e)* della legge n. 39/1989.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15549

DECRETO 9 novembre 2011.

Annullamento del decreto 15 luglio 2011, relativo allo scioglimento della «Perini Valter e Scarpa Sandra Società Cooperativa», in Chioggia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 16/2011/CC regione Veneto del 5 luglio 2011 (*G.U.* n. 172 del 26 luglio 2011) del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa "Perini Valter e Scarpa Sandra Società Cooperativa", con sede in Chioggia (VE), codice fiscale n. 01963430275;

Tenuto conto che con istanza del 8 novembre 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società in parola si è trasformata, da società in nome collettivo, in società cooperativa solamente in data 20 gennaio 2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 16/2011/CC regione Veneto del 15 luglio 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Perini Valter e Scarpa Sandra Società Cooperativa", con sede in Chioggia (VE), codice fiscale n. 01963430275, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A15550

DECRETO 9 novembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Antonio Sportswear Società Cooperativa», in Leonessa.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;
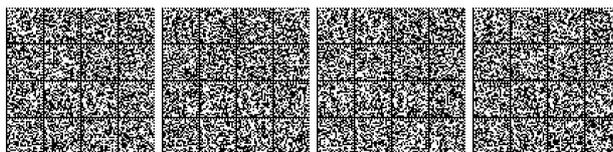
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 (*G.U.* n.160 del 12/07/2011) del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Antonio Sportswear Società cooperativa», con sede in Leonessa (Rieti), codice fiscale n. 00792320574;

Tenuto conto che con istanza del 5 novembre 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto l' annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in accomandita semplice si è trasformata in società cooperativa solamente in data 14 ottobre 2009;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile ;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Antonio Sportswear Società cooperativa», con sede in Leonessa (Rieti), codice fiscale n. 00792320574, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A15558

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 152 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 4 agosto 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 152 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	CLEOPATRA COOPERATIVA SOCIALE	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01656770664	10/03/2005	UNCI
2	2000 SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01894520699	04/08/1999	
3	COOPERATIVA AMBIENTE 2001	CARUNCHIO	CH	ABRUZZO	01831000698	04/03/1998	
4	COOPERATIVA PIETRA SU PIETRA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	01845770690	17/06/1998	
5	F.LLI PRONIO SERVICE	MIGLIANICO	CH	ABRUZZO	02037460694	29/01/2003	
6	TECNO EDIL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	01936780699	03/07/2000	
7	TRISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	TORRICELLA PELIGNA	CH	ABRUZZO	02128260698	28/04/2005	
8	CROCE ABRUZZO SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE	PESCARA	PE	ABRUZZO	01841330689	10709/2007	UNCI
9	FERCASA - SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01043700689	13/07/1983	LEGA
10	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAINBOW	MOSCUFO	PE	ABRUZZO	02216830691	06/09/2007	
11	CARTESIO SOCIETA COOPERATIVA	COLLEDARA	TE	ABRUZZO	01640740674	23/10/2006	
12	COOPERATIVA SOCIALE AGORA' ONLUS	GIULIANOVA	TE	ABRUZZO	01527940678	18/09/2003	
13	GOLDEN STAR SOC COOP PER LO SVILUPPO TURISTICO E RICREATIVO LOCALE	MARTINSICURO	TE	ABRUZZO	01526280670	27/08/2003	
14	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ALBA ADRIATICA	TE	ABRUZZO	01605250677	20/10/2005	
15	ANCHISE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MATERA	MT	BASILICATA	01104880776	26/07/2004	
16	ATRA SOCIETA COOPERATIVA	STIGLIANO	MT	BASILICATA	01115140772	24/02/2005	CCI
17	COOP. EDILIZIA TERSICORE	MATERA	MT	BASILICATA	00149350779	10/02/1975	
18	MULTISERVICES - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BERNALDA	MT	BASILICATA	01036780771	13/02/2001	
19	FOODS AND SOCIAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	BRIENZA	PZ	BASILICATA	01438200766	01/06/2000	
20	O.C.A. - OLEARIA COLLINARE ACHERUNTINA - SOCIETA COOPERATIVA	ACERENZA	PZ	BASILICATA	01226970760	02/02/1996	UNICOOP
21	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PRIMA	POTENZA	PZ	BASILICATA	00515970762	21/04/1976	CCI
22	CITTA SERVIZI 2002 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02518520784	11/09/2002	
23	COOPERATIVA MULTI SERVICE	SCALEA	CS	CALABRIA	02878270780	21/09/2007	
24	COOPERATIVA SAN LEO SOC.COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02837950787	13/03/2007	
25	ENGINEERING IMMOBILIAR AGENCY	ACRI	CS	CALABRIA	02706650781	29/04/2005	
26	EURO SERVICE	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02663040786	14/09/2004	
27	EUROEDIL DIPIGNANO	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02514020789	12/07/2002	UNICOOP
28	FOUR S - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02699160780	22/03/2005	
29	GALLAND EUROPA MULTISERVICE - SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02854580780	08/05/2007	
30	HABITAT CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILI E DI ABITAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	COSENZA	CS	CALABRIA	00930200787	18/06/1981	UNCI
31	IPPOCRATE	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	94008630785	29/10/2002	AGCI
32	LA CALAMO SOCIETA COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02796490783	04/09/2006	
33	LA MATTEOTTI SOCIETA COOPERATIVA	LUNGRO	CS	CALABRIA	02852270780	04/05/2007	
34	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02715000788	15/06/2005	
35	MULTI SERVICE DUEMILA SOCIETA COOPERATIVA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02250600786	27/01/1999	
36	ROSY BEACH	GRISOLIA	CS	CALABRIA	02495180784	11/04/2002	
37	S.A. DEL SUD - SOCIETA COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02450030784	27/09/2001	
38	S.L.I.S.A.S. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	02513320784	22/07/2002	
39	SANTA RITA SOC. COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02453460780	11/10/2001	
40	SANTA ROSA - COOPERATIVA SOCIALE	BONIFATI	CS	CALABRIA	02798320780	01/09/2006	
41	SATURNO - SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02733230789	29/09/2005	
42	SOCIETA COOPERATIVA LA IONICA SERVIZI	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02728840782	23/09/2005	

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
43	SOCIETA COOPERATIVA PUPO	ROSSANO	CS	CALABRIA	02729100780	23/09/2005	
44	SUD CALABRIA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02545770782	04/02/2003	
45	THE COLOURS OF THE WORLD - SOCIETA COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02785250784	12/06/2006	
46	UNIVERSALE	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02798170789	11/09/2006	
47	VALLE SCURA SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02795090782	09/08/2006	
48	ARCOBALENO - SOCIETA COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	CALABRIA	02910210794	30/10/2007	
49	COOP. TRASPORTI 2000	MAIDA	CZ	CALABRIA	02345540799	18/05/2000	
50	INFOCOM SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	02391150790	21/11/2000	
51	MONTREAL 78	CATANZARO	CZ	CALABRIA	00223480799	15/07/1974	
52	RIVIERA S.R.L.	SOVERATO	CZ	CALABRIA	00357410794	23/09/1977	
53	SACCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	CALABRIA	02851870796	05/04/2007	
54	SOC.COOP. AGROFRUTTA MERIDIONALE	SIMERI CRICHI	CZ	CALABRIA	01634640799	02/04/1987	
55	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - ONLUS	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02777370798	28/03/2006	
56	T.S. TECNOLOGIA & SERVIZI	SIMERI CRICHI	CZ	CALABRIA	02696620794	03/02/2005	
57	TORNADO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	92000010790	24/12/1979	
58	ITALIA 2000 COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	01536290800	20/05/1998	
59	L' AGRUMELLA	CAULONIA	RC	CALABRIA	01134240801	14/08/1989	
60	LAGO BLU SOCIETA COOPERATIVA	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	02398120804	03/07/2006	
61	TEAM E JOB SOCIETA COOPERATIVA	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	03057470233	29/06/2000	UNCI
62	AGRISERVICE- SOCIETA COOPERATIVA	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	CAMPANIA	02318070642	07/11/2002	
63	AMBIENTE E SVILUPPO ARIANO IRPINO COOPERATIVA SOCIALE	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	02491650640	06/11/2006	UNCI
64	AV2 RECUPERA SOCIETA COOPERATIVA	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	02268040645	11/07/2001	CCI
65	C.N.A.O.E. AVELLINO SOCIETA COOPERATIVA	AVELLINO	AV	CAMPANIA	00524760642	21/04/1977	AGCI
66	F.LLI VITIELLO - SOCIETA COOPERATIVA	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02539950648	06/12/2007	CCI
67	LA CASA DI YESHUA' - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SOLOFRA	AV	CAMPANIA	02512900644	28/03/2007	UNCI
68	LE TRE GOCCE - COOPERATIVA SOCIALE	MONTORO SUPERIORE	AV	CAMPANIA	02404560647	01/12/2004	
69	PARCO DEL PARTENIO - SOCIETA COOPERATIVA	ROTONDI	AV	CAMPANIA	01791980640	13/05/1975	
70	TECNOCOOP - SOCIETA COOPERATIVA	PIETRASTORNINA	AV	CAMPANIA	02475080640	25/05/2006	CCI
71	APOLLO SOCIETA COOPERATIVA	APOLLOSA	BN	CAMPANIA	01262370628	08/04/2002	
72	ASCOTT UOMO S.C.R.L.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01385760622	29/09/2006	
73	DEMETRA - COOPERATIVA SOCIALE	APICE	BN	CAMPANIA	01389840628	30/11/2006	
74	DOMUS 2000	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00971970629	12/06/1992	
75	GI.FI.RA. SOCIETA COOPERATIVA	LIMATOLA	BN	CAMPANIA	01346230624	28/04/2005	
76	LINEA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01261790628	08/04/2002	
77	MARIA SS. DEL ROSARIO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	CAMPANIA	01379020629	09/06/2006	
78	OIKOS SOC. COOP.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00894330620	09/12/1989	
79	PROSPERITA' E SERENITA' - SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00676590623	20/10/1981	
80	STUDI E SOLUZIONI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	01265480622	21/05/2002	
81	AGRICOLA MAZZONI SOCIETA COOPERATIVA	CELLOLE	CE	CAMPANIA	01426380612	13/10/1991	
82	AGRIMASSICO SOCIETA COOPERATIVA	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	01780690614	14/09/1988	
83	AL.CO.GIO.CA. ALLEANZA COOPERATIVA GIOVANI CASERTANI	CASERTA	CE	CAMPANIA	01443620610	11/07/1984	
84	ALBATROS COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	03226570616	17/02/2006	

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
85	COOPERATIVA EDILGROUND	PARETE	CE	CAMPANIA	02121140616	20/05/1992	UNICOOP
86	COSTRUIRE OGGI SOC. COOP.	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02030300616	15/07/1992	
87	COSTRUZIONI BEATA 2002 - SOCIETA COOPERATIVA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	02837620612	18/01/2002	
88	EDIL 2001 SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02751480613	17/02/2001	UNICOOP
89	ICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02864720616	19/04/2002	UNICOOP
90	IPPOGRIFO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	AVERSA	CE	CAMPANIA	02816620617	22/10/2001	
91	LA PERLA GENERAL SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	03276610619	06/09/2006	
92	LA RESTAURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02762340616	26/03/2001	UNICOOP
93	LEONARDO SOC. COOP. EDILIZIA	CASERTA	CE	CAMPANIA	01009250612	11/06/1981	UNCI
94	M.E.R.I. FASHIONS SOCIETA COOPERATIVA	TEANO	CE	CAMPANIA	02171490606	18/12/2000	
95	MONDIAL IMBALLAGGI	CERVINO	CE	CAMPANIA	02894130612	20/09/2002	
96	MONTECORVINO 2004 - SOCIETA COOPERATIVA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	03075810618	19/07/2004	
97	PATRIZIA SOCIETA COOPERATIVA	CAPUA	CE	CAMPANIA	01273720613	16702/1983	
98	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA ALDEBARAN	AVERSA	CE	CAMPANIA	01678550615	24/03/1987	
99	PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA	MADDALONI	CE	CAMPANIA	01893490613	06/07/1990	
100	RISTORBAR - SOCIETA COOPERATIVA	CASERTA	CE	CAMPANIA	03163900610	14/06/2005	
101	ROSMARY SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	03219220617	30/06/2006	
102	SNOB SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO	FRIGNANO	CE	CAMPANIA	02447430618	18/12/1997	
103	SOCIAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03109630610	13/12/2004	
104	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II	CALVI RISORTA	CE	CAMPANIA	03164100616	20/06/2005	
105	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SAN SALVATORE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03376060616	13/09/2007	
106	A.VENIERO SOCIETA COOPERATIVA	SORRENTO	NA	CAMPANIA	04067811218	08/08/2001	
107	AMBIENTE E SVILUPPO PORTICI COOPERATIVA SOCIALE	PORTICI	NA	CAMPANIA	05553391219	06/11/2006	UNCI
108	CENTRO TEATRO TRADIZIONI NAPOLETANE-LI CIARAVOLI	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	01373950631	27/05/1977	
109	COOPERATIVA VESUVIANA SERVIZI TURISTICO - CULTURALI abbr. COVEST	PORTICI	NA	CAMPANIA	05567121214	21/11/2006	
110	COOPERATIVA AGRICOLA GIUGLIANESE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	80049240635	21/11/1966	
111	COOPERATIVA ATRAS	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	05557911210	08/11/2006	
112	COOPERATIVA LA FLEGREA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	80035310632	01/06/1965	
113	COOPERATIVA MULTIMEDIA CAMPANIA CENTRO DIFFUSIONE STAMPA DEMOGRAFICA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	03384670638	02/01/1981	
114	DATAMEDIA 3 SOCIETA COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01782450900	27/10/1997	
115	E.S.V.I.P.MARCO POLO-ENTE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE	CASORIA	NA	CAMPANIA	03445450632	09/04/1981	
116	EDILECO SOCIETA COOPERATIVA	SANT'ANTIMO	NA	CAMPANIA	05221341216	20/10/2005	CCI
117	EUROPA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	AGEROLA	NA	CAMPANIA	05905970637	11/07/1989	
118	GI.CA.SA. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	CAMPOSANO	NA	CAMPANIA	04165911217	13/02/2002	
119	GLOBAL SECURITY SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	CAMPANIA	05837241214	13/09/2007	
120	INNOCENTE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	03742690633	28/04/1982	
121	IRIDE - SOCIETA COOPERATIVA	ISCHIA	NA	CAMPANIA	06107731215	07/07/2008	
122	LA LUNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	NOLA	NA	CAMPANIA	03951851215	09/01/2001	
123	LA SPLENDIDA SOC. COOP.	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01450920630	23/02/1977	
124	OMNIA SERVICE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	05711171214	22/03/2007	
125	REGIONE CAMPANIA N.29 MUGNANO DI NAPOLI	QUARTO	NA	CAMPANIA	80050320631	22/01/1974	UNCI
126	S. ALBERTO SOCIETA COOPERATIVA	PORTICI	NA	CAMPANIA	03967551213	08/02/2001	UNCI

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
127	S.T.F. GROUP	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05484921217	26/07/2006	
128	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE IRIS	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	04796521211	24/05/2004	
129	SOCIETA COOPERATIVA SAN LEONE	GRAGNANO	NA	CAMPANIA	05390191210	03/04/2006	
130	SOFRONIA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	01419620636	29/06/1977	
131	TOPAZIO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06074280634	20/04/1990	
132	VESUVIO LAV. SOCIETA COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	CAMPANIA	05056211211	16/03/2005	
133	VIA ANDREA D'ISERNIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07610740636	02/05/2000	CCI
134	WORKING FOR GOD SOCIETA COOPERATIVA	AGEROLA	NA	CAMPANIA	05180861212	08/09/2005	
135	SIL.GEN. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	QUARTO	NA	CAMPANIA	05217441210	11/10/2005	
136	ALTO AGRO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	03808210656	08/06/2001	
137	AZZURRA TRASPORTI PICCOLA SOC.COOP.	SALERNO	SA	CAMPANIA	0392702655	29/07/2002	
138	C.P.S. SOCIETA COOPERATIVA COOPERATIVA PROVINCIALE DI SERVIZI	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03717360659	02/10/2000	CCI
139	COOPERATIVA SVILUPPO COSTA D'AMALFI	MAIORI	SA	CAMPANIA	03792960654	17/05/2001	
140	GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03826650651	08/09/2001	
141	GRUPPO DI AZIONE LOCALE MEDIO SELE ALBURNI E CALORE SALERNITANO	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03089060655	20/09/1995	
142	IL BUONGUSTAIO SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03879660656	18/02/2002	CCI
143	LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	AGROPOLI	SA	CAMPANIA	03941850657	03/10/2002	
144	LA FRANCESCA	SCAFATI	SA	CAMPANIA	02615830656	17/01/1990	
145	MEDITERRANEA SOCIETA COOPERATIVA	LAUREANA CILENTO	SA	CAMPANIA	03732730654	09/11/2000	
146	MULTISERVICE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	02731140659	17/05/1991	
147	PARCO 2000	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	CAMPANIA	03035210651	18/04/1994	
148	R.M.D. SERVICE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE ELAVORO	EBOLI	SA	CAMPANIA	04260210655	25/05/2005	UNCI
149	SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI DENOMINATA SOCIETA COOPERATIVA CASTELLO	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	03414510655	05/03/1998	
150	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL SOGNO	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04300650654	12/10/2005	
151	T.N.C. SOCIETA COOPERATIVA	SALERNO	SA	CAMPANIA	03805330655	15/06/2001	
152	ESPERIA MONTE CORVINO	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04422680654	19/10/2006	

11A15559

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Andrea Tricoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Salvatore Andrea Tricoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato "Abschlußzeugnis der Gewerblichen Berufsschule – Körperpflege" (Diploma di istituto commerciale professionale con specializzazione in "Cura del corpo") conseguito presso la Gewerbliche Kreisberufsschule (Istituto commerciale e professionale) di Nürtingen, (Germania), dopo un corso della durata di 3 anni con tirocinio e del superamento dell'esame professionale nella professione di acconciatore conseguito presso la Camera dell'artigianato di Stoccarda, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive integrazioni e modificazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Salvatore Andrea Tricoli, cittadino italiano, nato a Esslingen (Germania) in data 5 giugno 1970, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive integrazioni e modificazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15551

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elvira De Cicco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della sig.ra Elvira De Cicco, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli denominati "Abschlusszeugnis" (Diploma finale di Scuola professionale) disciplina parrucchieri, rilasciato dall'Istituto professionale - Direzione 5 di Norimberga (Germania), dopo un corso di studi della durata di 3 anni con tirocinio, "Gesellenbrief in Friseur-Handwerk" (attestazione di superamento dell'esame di qualifica di parrucchiera) e "Prufungszeugnis" (certificato di esame di lavoratore qualificato) in qualità di parrucchiera, rilasciati dalla Camera di commercio per la Media Franconia (Germania), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elvira De Cicco, cittadina italiana, nata a Nuernberg (Germania) in data 18 febbraio 1980, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15552

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ance Nanevska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ance Nanevska, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in filologia conseguita presso l'Università «St. Cirillo e Metodio» di Skopje (Repubblica di Macedonia), facoltà di filologia «Blaze Koneski», a seguito di un corso di studi della durata di 4 anni che dà diritto al titolo professionale di «professore di lingua e letteratura francese, con lingua e letteratura italiana», per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito parere conforme dei rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali - FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ance Nanevska, cittadina italiana, nata a Kavadarci (Macedonia) in data 6 ottobre 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, e senza necessità di conseguire gli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, avendo la richiedente già frequentato il corso e superato l'esame presso la CCIAA di Roma.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15553

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicole Maria Jozefa Johanna Francisca Odekerken, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di spedizioniere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nicole Maria Jozefa Johanna Francisca Odekerken, cittadina olandese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di istruzione media economica e amministrativa, titolo finale di scuola secondaria superiore conseguito presso il Collegio di Heerlen (Olanda), a seguito di un corso di studi della durata di 3 anni, per un totale di 14 anni di scolarità, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di spedizioniere, ai sensi della legge n. 1442/1941 e successive integrazioni e modificazioni, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nicole Maria Jozefa Johanna Francisca Odekerken, cittadina olandese, nata a Heerlen (Olanda) in data 25 aprile 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione di spedizioniere, ai sensi della legge n. 1442/1941 e successive integrazioni e modificazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15554

DECRETO 15 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Smorag, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Katarzyna Smorag, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato Świadectwo Ukończenia - Licenza di scuola di base conseguita presso la Scuola professionale per artigiani, indirizzo parrucchiere, di Szczecin (Stettino, Polonia) della durata di 3 anni con relativo tirocinio, nonché del Certificato di completamento dell'apprendistato denominato Świadectwo Czeladnicze (nr. Registro 49089) conseguito presso la Camera dell'Artigianato di Szczecin (Polonia) nel settore «acconciature femminili», nonché dell'esperienza professionale di circa 3 anni maturata in Italia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Katarzyna Smorag, cittadina polacca, nata a Szczecin (Polonia) in data 22 maggio 1980, sono riconosciuti i titoli di qualificazione professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A15555
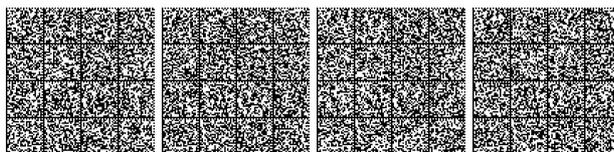
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 novembre 2011.

Avvio del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 10 del regolamento adottato con deliberazione n. 307/08/CONS. (Deliberazione n. 598/11/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 novembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

Visto il decreto legislativo, 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (di seguito, «il Decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, che recita «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo II, capo I, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

Vista la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante «Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la ''Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse''» (di seguito, «il Regolamento»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2008, n. 148;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto regolamento, il quale dispone che «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del decreto, l'Autorità con cadenza biennale entro il mese di dicembre, avvalendosi delle metodologie per le analisi di mercato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in quanto compatibili, provvede alla verifica della evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi ai fini della individuazione delle piattaforme emergenti»;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009, recante «Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 2009, n. 297;

Considerato che con la predetta delibera l'Autorità ha individuato le seguenti piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: IPTV, Mobile (GSM-GPRS/EDGE e UMTS/HSDPA) e DVB-H;

Rilevato il decorso del biennio di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 10, comma 1, del regolamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla individuazione delle piattaforme emergenti per il prossimo biennio, avvalendosi delle medesime procedure e metodologie già adottate per l'adozione della delibera n. 665/09/CONS;

Ritenuto di avviare il procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS, prevedendo una preliminare acquisizione di informazioni utili per la predisposizione dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica ai sensi della delibera n. 453/03/CONS;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto l'individuazione delle piattaforme emergenti alle quali destinare i diritti audiovisivi di eventi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e dell'art. 10, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 307/08/CONS.

2. Il procedimento è svolto dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali d'intesa con la Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti. Il responsabile del procedimento è Maja Cappello, dirigente dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 307/08/CONS, l'analisi e la conseguente individuazione delle piattaforme emergenti sarà effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'autorità.

Roma, 17 novembre 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

11A15873

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 29 novembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL PRORETTORE

Vista la legge n. 168/1989 in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240/2010 in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 537 del 5 luglio 2001 in particolare gli articoli 9.1. e 9.2;

Vista la delibera del Senato Accademico del 5 ottobre 2011 con la quale è stato adottato lo Statuto, inviato al MiUR il 6 ottobre 2011 per il controllo di legittimità e di merito di cui al citato art. 6 della legge n. 168/1889;

Vista la nota prot. 4921 del 15 novembre 2011 con cui il MiUR riporta le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo di Statuto pervenuto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre con la quale si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989 e ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 al testo del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico del 22 novembre con la quale viene adottato, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989 e ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010, il testo del nuovo Statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989, lo «Statuto del Politecnico di Torino» allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo «Statuto del Politecnico di Torino» di cui all'art. 1 del presente decreto, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Torino, 29 novembre 2011

Il prorettore: GILLI

Statuto

del Politecnico di Torino

Adottato dal Senato Accademico del 22 novembre 2011
ai sensi dell'art. 6 comma 9 e 10 della Legge 168/1989
e dell'art. 2 comma 5 della Legge 240/2010
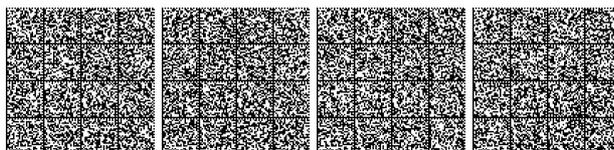
Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Natura

1. Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione universitaria pubblica indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.
2. Il Politecnico ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Torino e può stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.
3. Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2 - Finalità istituzionali

1. Il Politecnico è una università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.
2. Il Politecnico promuove la ricerca fondamentale e applicata; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di ricerca a livello internazionale e nazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate e valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici; attua una politica di individuazione e sostegno di settori di ricerca strategici e di stimolo all'attività interdisciplinare.
3. Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria; definisce le caratteristiche, le modalità e i contenuti dei corsi di studio; promuove il consolidamento e l'avanzamento del sistema della formazione, anche attraverso modelli formativi innovativi; definisce e svolge inoltre programmi e progetti di alta formazione, formazione continua e aggiornamento; attua percorsi di valorizzazione degli studenti secondo criteri di merito.
4. Il Politecnico provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali; promuove iniziative volte alla creazione di occupazione qualificata; realizza iniziative per conservare un legame culturale e individuale con gli ex-allievi.
5. Il Politecnico considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e attua politiche di investimento sul capitale umano, promuovendone lo sviluppo, la

valorizzazione e la qualità. L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte all'impegno e alla responsabilizzazione del personale.

6. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale e la sostiene attraverso azioni congiunte con atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese stranieri; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti, professori e ricercatori; promuove alleanze con altri soggetti finalizzate alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche attraverso specifiche strutture e il rilascio di titoli congiunti.
7. Il Politecnico pone fra le proprie finalità il trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze al sistema economico e produttivo, anche con riferimento all'ambito delle professioni.
8. Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività.

Art. 3 - Principi di riferimento

1. Il Politecnico, quale comunità che opera con il concorso responsabile degli studenti e del personale, assume come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di pensiero, di ricerca e di insegnamento.
2. Il Politecnico promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione.
3. Il Politecnico favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di governo e assicurando la trasparenza e l'informazione all'interno dell'Ateneo, nonché una adeguata comunicazione all'esterno.
4. Il Politecnico promuove l'efficacia e l'efficienza delle attività tecnico-amministrative e di servizio per l'ottenimento dei fini istituzionali utilizzando gli opportuni strumenti di gestione, valutazione e incentivazione.
5. Il Politecnico assicura il rispetto delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica e si adopera per sensibilizzare la comunità universitaria a una coscienza condivisa del problema.
6. Il Politecnico adotta il Codice Etico, anche in accordo con le altre università piemontesi. Le

sanzioni connesse alle violazioni del Codice Etico sono stabilite nel Titolo V del presente Statuto.

7. Il Politecnico tutela il proprio patrimonio bibliografico, documentale e museale. Assicura la corretta conservazione dei documenti e predispone gli strumenti atti a garantirne la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

Art. 4 - Ricerca e formazione

1. Il Politecnico riconosce che l'attività didattica è indissociabile dall'attività di ricerca.
2. Il Politecnico riconosce i principi della carta europea dei ricercatori, garantendo al personale l'utilizzo delle strutture e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il Politecnico si dota periodicamente di un piano strategico di Ateneo, in base al quale adotta anche gli eventuali elementi di programmazione previsti dalla legge vigente.
4. Il Politecnico valuta i risultati della ricerca in base a parametri internazionalmente riconosciuti, al fine di verificare il posizionamento dei gruppi di ricerca e dell'Ateneo nel panorama nazionale e internazionale e di definire le opportune politiche di premialità, miglioramento e promozione della qualità della ricerca.
5. Il Politecnico, nell'ambito della didattica, definisce gli obiettivi delle attività formative e li persegue sistematicamente utilizzando gli specifici strumenti di gestione, di valutazione e di incentivazione, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale.
6. Il Politecnico interagisce, anche con strumenti di diritto privato, con gli attori del contesto socio-economico e in particolare con quei soggetti pubblici e privati internazionali, nazionali, e regionali titolari di preminenti interessi nell'ambito della ricerca e della formazione.
7. Il Politecnico provvede ai servizi finalizzati al trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze e favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto contenuto tecnologico.
8. Il Politecnico fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.
9. Il Politecnico tutela i diritti a conseguire i brevetti per le invenzioni industriali realizzate attraverso strutture e mezzi finanziari dell'Ateneo.
10. Il Politecnico convoca periodicamente una conferenza d'Ateneo aperta a tutto il personale e alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.

Art. 5 - Diritto allo studio

1. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantirne l'accessibilità, l'equità, migliorarne l'efficacia e favorire la mobilità internazionale degli studenti.
2. Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze e ristoranti universitari (anche mediante la partecipazione alla gestione di collegi universitari legalmente riconosciuti o di residenze e ristoranti universitari di enti regionali), nonché servizi di assistenza e di sostegno per gli studenti, di supporto ad attività culturali e ricreative, anche sulla base di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.
3. Il Politecnico realizza attività mirate all'orientamento e al tutorato degli studenti in ingresso, in itinere e in uscita nonché attività di sostegno e consulenza personalizzate.
4. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili allo svolgimento del loro percorso formativo nonché a partecipare ad attività di ricerca e culturali.
5. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
6. Il Politecnico favorisce, anche con il sostegno di eventuali supporti finanziari, attività formative e progettuali autogestite dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
7. Il Politecnico può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere: giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo; tirocini pratici anche all'estero; periodi di studio e tesi svolti fuori sede. La disciplina di questi interventi è dettata da apposita regolamentazione.
8. Il Politecnico favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi; a tal fine è istituito l'albo delle associazioni studentesche del Politecnico.
9. Il Politecnico attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti in attività di supporto alla didattica, ai servizi e al diritto allo studio.
10. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica degli studenti e promuovendo la valorizzazione del merito.
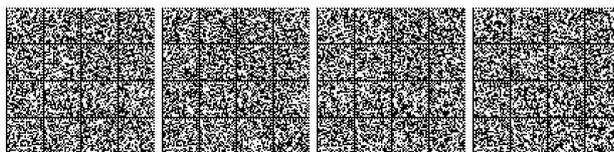
Art. 6 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Politecnico mira a garantire le condizioni ottimali per il raggiungimento delle finalità scientifiche e formative e per la completa realizzazione delle potenzialità del personale.
2. L'articolazione strutturale e funzionale dell'Ateneo è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, progettazione e controllo, da un lato, e funzioni attuative e di gestione amministrativa dall'altro.
3. Agli Organi di Governo e ai Dipartimenti sono attribuiti, secondo le rispettive competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
4. Al Direttore Generale e agli altri soggetti preposti a unità organizzative è attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le rispettive competenze.
5. L'attività amministrativa è diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione della missione istituzionale. L'attività amministrativa si ispira ai principi della pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti, semplicità e snellezza delle procedure, uguaglianza, efficacia, efficienza ed economicità nelle attività, con particolare attenzione al collegamento tra le unità organizzative.
6. L'organizzazione è improntata ad assicurare l'offerta di servizi conformi a parametri internazionali di qualità e di valorizzazione del merito, anche attraverso la valutazione del personale e l'introduzione di meccanismi premiali delle prestazioni individuali e organizzative in sede di distribuzione delle risorse.

Art. 7 - Reclutamento e gestione delle risorse umane

1. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente, recluta professori e ricercatori sulla base del prioritario soddisfacimento delle esigenze di ricerca e didattica. Garantisce un'adeguata pubblicità delle valutazioni comparative e l'adozione di metodi di comparazione oggettivi, trasparenti e in linea con quelli internazionalmente riconosciuti; si adopera per la rapidità di svolgimento delle procedure.
2. Il Politecnico recluta il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, di riferimento. Garantisce un'adeguata pubblicità e tempestività degli avvisi di selezione e si adopera per assicurare l'imparzialità e rapidità delle procedure e l'adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti; assicura una composizione delle commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
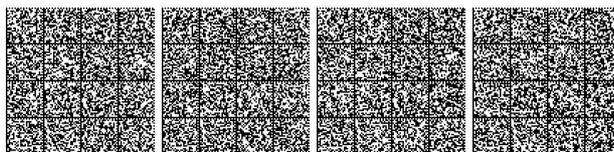
3. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente e con modalità e durata da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, può attivare rapporti di lavoro autonomo per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire a esigenze organizzative a carattere transitorio.
4. Il Politecnico, nella gestione delle risorse umane, garantisce parità di diritti e di doveri in un'ottica di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento. Provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale e favorisce l'istituzione e il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali, ricreativi e sportivi per il personale, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni.
5. La valutazione del personale e delle strutture viene effettuata con strumenti idonei a valorizzare e premiare la prestazione individuale e quella collettiva. È garantita la massima trasparenza delle informazioni concernenti i criteri di valutazione, anche attraverso l'uso di adeguati mezzi di comunicazione.

Art. 8 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle assegnazioni, trasferimenti o erogazioni da parte dello stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione a piani e programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, da proventi e corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi, purché volte al perseguimento delle finalità istituzionali, e da vendita di beni e servizi, nonché da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.
2. Le modalità di acquisizione e gestione delle fonti di finanziamento sono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità.
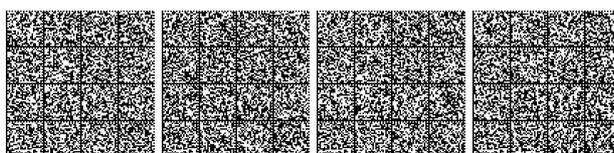
Titolo II – Organi di Ateneo

Art. 9 - Organi di Ateneo

1. Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
2. È organo di gestione il Direttore Generale.
3. Sono organi di controllo il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Sono altri organi di Ateneo: il Comitato Unico di Garanzia, il Garante degli Studenti e il Collegio di Disciplina.

Art. 10 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento, della libertà di studio e dei diritti del personale e degli studenti del Politecnico.
2. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare il Rettore:
    a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ateneo;
    b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
    c) propone al Senato Accademico il nominativo del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di presidente;
    d) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del soggetto cui conferire l'incarico di Direttore Generale;
    e) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
    f) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

g) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;

h) commina provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

i) propone al Senato Accademico i provvedimenti relativi alla violazione del Codice Etico;

j) convoca periodicamente una Conferenza d'Ateneo volta al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive;

k) emana lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo nonché i relativi atti modificativi;

l) stipula i contratti per attività di insegnamento su proposta dei competenti organi accademici;

m) stipula contratti e convenzioni deliberati dagli organi competenti;

n) in caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sottoponendoli, per la ratifica, nelle rispettive sedute immediatamente successive;

o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

4. Il mandato del Rettore è unico, della durata di sei anni, non rinnovabile.
5. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia in servizio nelle università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il Rettore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito:

a) dai professori di ruolo di I e II fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;

b) dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10;

c) dal personale tecnico-amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico.

8. Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c) e d) sarà pesato con un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a) per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0,2; tale coefficiente non può essere superiore a 1.

9. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora nelle prime due votazioni vi sia stato un unico candidato, quest'ultimo accederà al terzo turno.

10. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

11. Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.

12. In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

13. Il Rettore designa un Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Prorettore è nominato con decreto rettorale.

14. Il Prorettore esercita le funzioni che gli sono delegate dal Rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

15. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di vice Rettori, nel numero massimo di sei, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, nonché di delegati, nel numero massimo di sei, scelti tra il personale di ruolo a tempo indeterminato, nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Il Rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 2 e comma 3, limitatamente alle lettere l) e m) del presente articolo.

16. Il Rettore nomina, tra gli altri, un vice Rettore per la didattica, un vice Rettore per la ricerca, un vice Rettore per l'internazionalizzazione e un vice Rettore per la qualità.

17. Vice Rettori e delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato; su argomenti relativi agli ambiti di competenza, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo.

Art. 11 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico rappresenta la comunità costituita dal personale e dagli studenti del Politecnico.
2. Il Senato Accademico promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo e contribuisce a delineare la strategia di medio e lungo periodo per la ricerca e per la formazione. In particolare:
   a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, lo Statuto e ogni sua successiva modifica secondo le procedure definite nel Titolo V del presente Statuto;
   b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
   c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;
   d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico di Ateneo e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;
   e) svolge una funzione di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca di cui al titolo III del presente Statuto; svolge altresì una funzione di coordinamento delle attività didattiche e formative qualora non venga istituita la struttura di raccordo di cui all'art.21 comma 2 del presente Statuto;
   f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
   g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo;

h) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;

i) esprime un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo di Ateneo che vengono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

j) designa, su proposta del Rettore, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di presidente;

k) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

l) esprime parere obbligatorio in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle strutture competenti in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca;

n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal Rettore;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il Senato Accademico è comunque convocato dal Rettore quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore, con funzione di presidente;

b) diciotto docenti di ruolo eletti tenendo in considerazione le aree scientifico-disciplinari presenti in ateneo, di cui:

- nove rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- nove direttori di Dipartimento;

c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

e) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca;

f) cinque rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca.

5. I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori di Ateneo. La numerosità viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. L'elettorato attivo relativo ai rappresentanti di fascia è composto da tutti i professori o ricercatori appartenenti alla fascia. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di professori o ricercatori della rispettiva fascia e da un *curriculum vitae* che verrà pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
6. Per l'elezione dei direttori di dipartimento di cui al comma 4 lettera b) l'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato del Politecnico. L'elettorato passivo è costituito da tutti i direttori di Dipartimento. Qualora il numero di Dipartimenti sia compreso fra sei e nove, tutti i direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico senza elezione. Qualora il numero di Dipartimenti sia compreso fra sei e otto, il numero di rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) viene incrementato fino al raggiungimento di complessivi diciotto componenti fra detti rappresentanti e direttori di Dipartimento. Qualora il numero di Dipartimenti sia inferiore a sei, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, secondo la normativa vigente.
7. I componenti di cui al comma 4 lettera c) sono eletti dal personale tecnico-amministrativo. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di personale e da un *curriculum vitae* che verrà pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
8. Il componente di cui al comma 4 lettera d) è eletto da tutti i ricercatori a tempo determinato. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del Senato Accademico.
9. Il componente di cui al comma 4, lettera e) è eletto da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del Senato Accademico.
10. I rappresentanti degli studenti in Senato Accademico sono eletti secondo le norme specificate nel Regolamento Generale di Ateneo.

11. Per i rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) e i rappresentanti di cui al comma 4 lettera c) le candidature devono necessariamente comprendere almeno due candidati per ciascun genere, per ciascuna fascia o tipologia. Per i componenti di cui al comma 4 lettere d) ed e) le candidature devono necessariamente comprendere almeno un candidato per ciascun genere. Qualora alla chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di candidatura, per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione.
12. Partecipano alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
    - il Direttore Generale;
    - il Prorettore;
    - i vice Rettori per la didattica e per la ricerca,
13. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.
14. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
15. Il Senato Accademico è convocato obbligatoriamente dal suo decano (escluso il Rettore) qualora almeno sette dei suoi componenti con diritto di voto presentino richiesta scritta per proporre mozione di sfiducia del Rettore da sottoporre al corpo elettorale. Tale mozione può essere proposta non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione è presieduta dal decano medesimo. La mozione è approvata con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Senato Accademico, escludendo dal computo il Rettore.
16. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, opera nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria delle attività di Ateneo e vigila sull'integrità patrimoniale di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
   a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nonché il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
   b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale;
   c) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
   d) adotta il Regolamento di amministrazione e contabilità sentito il Senato Accademico;
   e) trasmette al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;
   f) conferisce l'incarico di Direttore Generale previo parere obbligatorio del Senato Accademico;
   g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro 30 giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di Disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del Rettore di cui all'articolo 10, comma 3, lett. g) del presente Statuto.
   h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
   i) assegna ai centri di responsabilità le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;
   j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici componenti:
   a) il Rettore, membro di diritto;
   b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo);
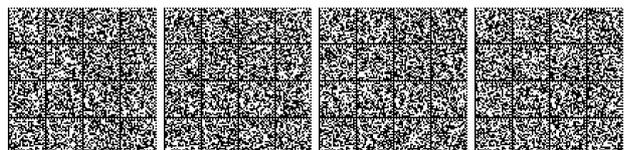
c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) due rappresentanti degli studenti.

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente:

a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal Senato Accademico ed emanati dal Rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;

b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un *curriculum vitae* che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I *curriculum* di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;

c) il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico;

d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;

e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.
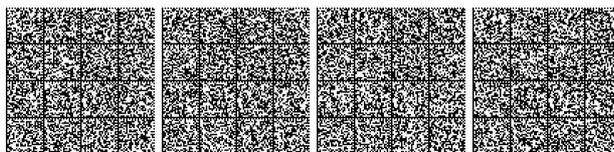
5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Risultano eletti i quattro candidati più votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e il candidato più votato dal personale tecnico-amministrativo. Qualora uno dei candidati risulti eletto in entrambe le votazioni il quinto componente è quello fra gli esclusi che ha ricevuto il maggior numero di voti totali.

6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal Senato Accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. La designazione avviene con votazione del Senato Accademico a maggioranza dei componenti il Senato medesimo. Il Senato Accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.

7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalità specificate dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

   - il Direttore Generale;
   - il Prorettore
   - i Vice Rettori per la didattica e per la ricerca.

9. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del Consiglio è rinnovabile una sola volta.

10. Il Regolamento Generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto.
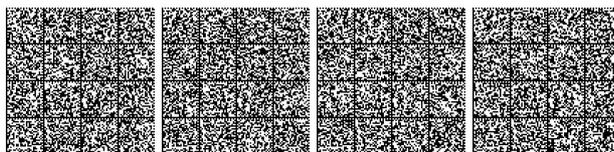
Art. 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo cui è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all' art. 16 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche.
2. Il Direttore Generale, in particolare:
   a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;
   b) adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo provvedendo anche ad assegnare o trasferire tale personale alle unità organizzative, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative;
   c) coordina, verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi;
   d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati;
   e) può stipulare e sottoscrivere, all'esclusivo fine di assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui è responsabile, contratti e convenzioni secondo una specifica disciplina definita dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/01, per il Direttore Generale, è esclusa ogni competenza e attribuzione in ordine alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
4. Il Direttore Generale è scelto, previa valutazione dei *curriculum*, tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
5. L'incarico è a tempo determinato e ha la durata di tre anni, rinnovabile, ed è regolato con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.
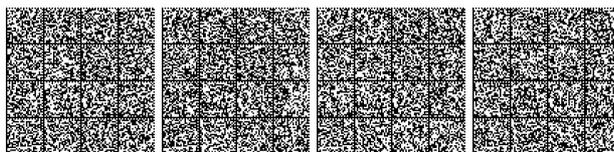
6. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta.

7. La determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale è fissata in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

9. Il Direttore Generale designa un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo Direttore Generale.

Art. 14 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo che adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da cinque componenti tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione. Almeno tre componenti provengono da ambiti esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico.

3. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto rettorale su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Il Senato Accademico rende pubblici i criteri della selezione e i *curriculum* dei candidati.

4. Il Nucleo di Valutazione svolge le sue attività sulla base di criteri autonomamente determinati e in raccordo con l'attività dell'ANVUR, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da enti internazionali o sovranazionali nonché degli indicatori individuati dal Comitato Paritetico per la Didattica.

5. Il Nucleo di Valutazione propone al Senato Accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo adotta, nelle sue diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca.

6. Il Nucleo di Valutazione tiene sotto osservazione l'efficacia del presidio sulla qualità dell'Ateneo, le strategie istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate e riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative.

7. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Nucleo di Valutazione, per adempiere la propria missione, ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicità degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Il Collegio è composto da:
    a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, individuato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato;
    b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Il componente di cui alla lettera a) del comma precedente viene designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 16 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, come previsto dall'art. 10 della l. 240/2010, è l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il Collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
   - nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico-disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   - nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   - in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
3. Al fine di comporre il Collegio, ogni Dipartimento propone una terna di nominativi (un professore di I e di II fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato Accademico scegliendo sia i membri effettivi che i membri supplenti. I membri effettivi del Collegio di Disciplina non devono essere dello stesso Dipartimento.
4. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica sei anni.

Art. 17 - Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

2. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti del Politecnico, individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza del Politecnico attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
3. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Rettore e dura in carica sei anni.
4. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento.
6. Su proposta del Comitato Unico di Garanzia, il Rettore nomina una Consigliera di Fiducia, non appartenente all'Ateneo, con l'incarico di fornire consulenza e assistenza al personale e agli studenti nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti discriminatori.

Art. 18 - Garante degli studenti

1. Il Garante degli Studenti viene nominato dal Comitato Paritetico per la Didattica quale referente per le funzioni di garanzia degli studenti ed è scelto tra i professori di I fascia dell'Ateneo esterni al Comitato stesso.

2. Il Garante degli Studenti, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti e a seguito dei necessari accertamenti, propone agli organi competenti le opportune iniziative e ne riferisce al Comitato.

3. Per le questioni che implicano problemi di riservatezza personale il Garante degli Studenti riferisce direttamente al Rettore.

Titolo III - Articolazione interna

Art. 19 - Principi generali

1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola il Politecnico per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo.
2. Le attività didattiche e formative sono svolte dai Dipartimenti, anche in sinergia fra loro, tramite strutture didattiche previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. È istituito il Comitato di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento tecnologico e i Servizi al territorio, finalizzato al coordinamento interdisciplinare delle relative attività.
4. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è istituito il Comitato Paritetico per la Didattica di Ateneo.

Art. 20 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro:
   a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali in uno o più settori omogenei per fini o per metodo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
   b) organizzano e svolgono le attività di ricerca, di consulenza e di servizio al territorio mediante contratti e convenzioni;
   c) organizzano e gestiscono le attività dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel Dipartimento in collaborazione con la Scuola di Dottorato;
   d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria competenza, le attività formative dei corsi di studio; in particolare:
      - propongono agli organi competenti l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
      - propongono le rose di candidati per il ruolo di Referente;
      - attribuiscono gli incarichi didattici degli insegnamenti di loro competenza;
      - propongono gli insegnamenti da affidare, mediante apposito bando, con contratto ad esterni e ne garantiscono la copertura economica;
   e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la Scuola di Master e Formazione Permanente;
   f) redigono periodicamente i documenti di autovalutazione richiesti dagli Organi di Governo;

g) propongono al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori nell'ambito delle risorse disponibili, anche sentite le esigenze manifestate dai Collegi dei Corsi di Studio;

h) formulano al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori di I o II fascia e dei ricercatori.

2. I Dipartimenti sono centri di responsabilità, gestiscono in autonomia il budget di loro competenza e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010.
3. Ai Dipartimenti afferiscono tutti i professori e i ricercatori, ai quali è garantita la possibilità di opzione fra i Dipartimenti secondo modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo. Fanno altresì riferimento ai Dipartimenti i titolari di assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano pertinenti ai Dipartimenti stessi. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento è fissato dal Senato Accademico ed è comunque non inferiore a trentacinque, secondo la normativa vigente.
4. Il Direttore Generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane e strumentali per il supporto amministrativo-gestionale e tecnico necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, individua i Responsabili Gestionali Amministrativi.
5. Sono organi del Dipartimento: Consiglio, Direttore e Giunta.
6. Il Consiglio è l'organo che indirizza e programma le attività del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine di perseguire le finalità individuate dalla missione dipartimentale, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali di propria competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di autovalutazione da trasmettere agli Organi di Governo.
7. Fanno parte del Consiglio: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento in misura non superiore al 20% dei professori e ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca e uno degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio associati al Dipartimento. Il Responsabile Gestionale Amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento; il Consiglio può delegare specifiche competenze alla Giunta.
8. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed è responsabile, per quanto di propria competenza, dello svolgimento di tutte le attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento in coerenza con i vincoli e le previsioni normative. In particolare tiene i rapporti con gli Organi di Governo ed
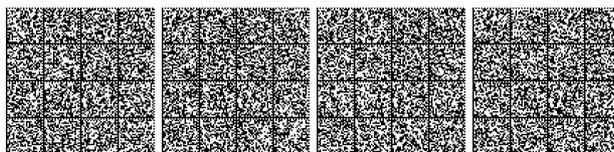
esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, presiede il Consiglio e la Giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, per quanto di propria competenza. In collaborazione con il Responsabile Gestionale Amministrativo e in accordo con il Direttore Generale, individua le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura l'applicazione dei principi della qualità e della trasparenza che devono permeare tutte le attività istituzionali.

9. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I fascia. Il Direttore può essere eletto tra i professori di II fascia nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di due votazioni non valide, la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio che ottiene la maggioranza dei voti oppure l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.
10. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
11. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento; partecipa altresì il Responsabile Gestionale Amministrativo, senza diritto di voto. Composizione della Giunta, durata del mandato e norme riguardanti le modalità di elezione e di funzionamento sono indicate nel Regolamento del Dipartimento.

Art. 21 - Coordinamento dell'attività didattica e formativa

1. Il coordinamento dell'attività didattica e formativa è affidato al Senato Accademico, che si può avvalere di una commissione istruttoria.
2. Il Senato Accademico, ove necessario, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di un'unica struttura di raccordo tra tutti i Dipartimenti ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) della L. 240/2010.
3. L'organo deliberante della struttura di cui al comma 2 del presente articolo, ove istituita, è composto da:
   - il vice Rettore per la didattica, che lo presiede;
   - i Direttori dei Dipartimenti;
   - i Coordinatori dei Collegi dei Corsi di Studio, di cui all'art. 22;
   - un rappresentante eletto degli studenti per ognuno dei Collegi dei Corsi di Studio.
4. Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta.
5. I Coordinatori dei Collegi dei Corsi di Studio nell'organo deliberante della struttura non possono in ogni caso superare il 10% dei professori e ricercatori del Politecnico.
6. La struttura di raccordo, ove istituita:
   a) formula agli Organi di Governo proposte sull'evoluzione della offerta formativa;
   b) coordina e razionalizza le attività di progettazione dei Collegi dei Corsi di Studio secondo criteri di assicurazione della qualità e di sostenibilità;
   c) coordina e razionalizza le attività didattiche tra i Dipartimenti, tenendo conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio, comprese le attività trasversali ai corsi di studio, di alta formazione e sperimentali;
   d) promuove e favorisce le iniziative di internazionalizzazione dei corsi di studio;
   e) coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita;
   f) individua i criteri per la gestione complessiva della attività didattiche da parte dei servizi di ateneo dedicati.

Art. 22 - Organizzazione della didattica

1. Il Senato Accademico identifica per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, un Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attività formative.
2. L'organizzazione e gestione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale è realizzata tramite Collegi dei Corsi di Studio. Un Collegio dei Corsi di Studio è composto dai docenti

impegnati negli insegnamenti previsti in uno o più Corsi di Laurea e Laurea Magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del Collegio dei Corsi di Studio una rappresentanza elettiva degli studenti.

3. I Collegi sono individuati dal Senato Accademico e operano secondo le indicazioni di coordinamento provenienti dal Senato Accademico ovvero dalla eventuale struttura di raccordo di cui all'art.21 comma 2.
4. I professori di ruolo e i ricercatori del Collegio eleggono un Referente per ogni corso di laurea e laurea magistrale, scegliendolo fra una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di riferimento, non necessariamente appartenenti a tale Dipartimento. I professori di ruolo e i ricercatori del Collegio eleggono un Coordinatore, che lo presiede, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato.
5. I Referenti e i Coordinatori durano in carica tre anni e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono definite da appositi regolamenti.

Art. 23 - Comitato Paritetico per la Didattica

1. È istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata Comitato Paritetico per la Didattica con la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti.
2. Il Comitato Paritetico per la Didattica è competente: a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.
3. Il Comitato Paritetico per la Didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Referenti e ai Coordinatori.
4. Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale.
5. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i docenti, e un Vicepresidente scelto tra gli studenti.
6. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina il Garante per gli Studenti.

Art. 24 - Scuola di Dottorato

1. È istituita la Scuola di Dottorato con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività formative relative ai dottorati di ricerca e alle Scuole di Specializzazione. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della Scuola di Dottorato: il Consiglio, il Direttore, il Comitato esecutivo.
   a) Il Consiglio ha i seguenti compiti:
      - individuare i nominativi dei candidati alla funzione di Direttore della scuola;
      - nominare i componenti del Comitato esecutivo;
      - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività del dottorato e delle Scuole di Specializzazione;
      - coordinare le attività didattiche inerenti i corsi di dottorato e di Specializzazione.
   b) Il Consiglio della Scuola è costituito da:
      - cinque professori universitari anche esterni al Politecnico, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attività scientifica;
      - i coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede nei Dipartimenti, anche interateneo, del Politecnico e i Direttori delle Scuole di Specializzazione;
      - tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione presso il Politecnico, eletti con modalità definite dall'apposito regolamento.
   c) Il Direttore della Scuola di Dottorato è nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
   d) Il Direttore rappresenta la Scuola di Dottorato nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio.
   e) Il Comitato esecutivo è formato dal Direttore della scuola e da cinque componenti del Consiglio tra cui almeno uno studente di dottorato o di specializzazione, individuati secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

Art. 25 - Scuola di Master e Formazione Permanente

1. È istituita la Scuola di Master e Formazione Permanente con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative alla formazione professionalizzante e permanente. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore.

3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
   - indicare al Rettore il Direttore della Scuola;
   - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività nell'ambito della formazione professionalizzante e permanente;
   - proporre agli Organi di Governo l'istituzione e l'attivazione di master, corsi di perfezionamento e attività per la formazione permanente;
   - organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attività didattiche inerenti ai corsi attivati nel proprio ambito.
4. Il Consiglio della scuola è costituito da un referente per ognuno dei Dipartimenti.
5. Il Direttore della scuola è nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio.

Art. 26 - Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio

1. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio è la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio. In particolare:
   a) coordina i Dipartimenti nell'attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell'Ateneo nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
   b) coordina e organizza le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti;
   c) promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa;
   d) esprime agli Organi di Governo proposte e pareri sulla costituzione, rinnovo o soppressione di eventuali laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei e svolge le attività di verifica del loro funzionamento;
   e) promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo;
   f) predispone i documenti sintetici per il Nucleo di Valutazione riguardanti l'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l'attività della Scuola di Dottorato e della Scuola di Master e Formazione Permanente.

2. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio è composto da:
   - il vice Rettore per la ricerca, che lo presiede;
   - il vice Rettore per la qualità;
   - il Direttore della Scuola di Dottorato;
   - il Direttore della Scuola di Master e formazione permanente;
   - i Direttori di Dipartimento o loro delegati.

Titolo IV – Gestione e organizzazione dei servizi

Art. 27 - Organizzazione dell'attività tecnico-amministrativa

1. L'attività tecnico-amministrativa del Politecnico si esplica attraverso strutture amministrative e tecniche, opportunamente organizzate a vari livelli in unità organizzative, che svolgono funzioni di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico.
2. Le unità organizzative operano applicando le modalità di gestione stabilite dal Direttore Generale, in coerenza con le linee strategiche degli Organi di Governo e dei Dipartimenti.
3. Tutte le strutture dell'Ateneo applicano le regole e le modalità di gestione amministrativa individuate dal Direttore Generale e si avvalgono del personale tecnico-amministrativo nel rispetto di principi e criteri condivisi con il Direttore Generale.

Art. 28 - Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli Organi accademici.
2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
3. Sono titolari di competenze proprie, anche in ordine all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate.
4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone periodicamente al Direttore Generale.
5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere adottati dal Direttore Generale per particolari motivi di necessità e urgenza, con provvedimento motivato.

Art. 29 - Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio

1. Il Regolamento di amministrazione e contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
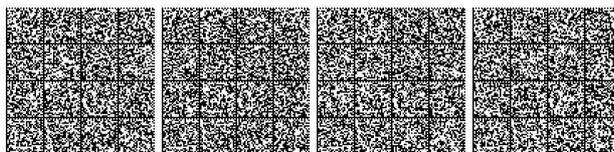
2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio unico di previsione annuale e triennale di Ateneo.
3. I Dipartimenti e le altre unità organizzative dotate di budget costituiscono centri di responsabilità per la gestione economica e finanziaria; nell'ambito del bilancio unico di Ateneo i centri di responsabilità gestiscono il budget economico e gli investimenti di loro pertinenza.
4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio unico di esercizio a consuntivo. Il bilancio di esercizio a consuntivo è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene considerazioni e proposte sulla gestione.
5. Il Politecnico adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo. L'attività di controllo di gestione si svolge sotto la responsabilità del Direttore Generale, che sottopone periodicamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tale attività.
6. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i centri di responsabilità, coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e riconoscano la capacità di autofinanziamento, salvaguardando l'esigenza di promuovere opportunità equamente distribuite nei diversi settori. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'Ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Titolo V - Norme comuni

Art. 30 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico, alle modalità di elezione degli Organi di Governo e delle strutture, nonché al funzionamento degli stessi. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, espresso con analoga maggioranza assoluta.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con analoga maggioranza assoluta. Gli altri regolamenti in materia di didattica sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i regolamenti in materia di ricerca e i regolamenti relativi al personale docente, ivi compresi quelli riguardanti la sua selezione o reclutamento, sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. I Regolamenti dei Dipartimenti, redatti conformemente a criteri dettati dal Senato Accademico e deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, sono approvati dal Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con decreto dal Rettore. Il Regolamento, per i Dipartimenti interateneo, sarà concordato fra gli Atenei nei limiti di compatibilità con le norme regolamentari del Politecnico.
5. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico, espresso con analoga maggioranza assoluta.
6. Tutti i regolamenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Codice Etico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Politecnico adotta una Carta della Sostenibilità Ambientale destinata a limitare l'impatto del Politecnico sull'ambiente e sulle risorse naturali nonché a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.
9. Il Politecnico si dota di una regolamentazione organica in merito ai beni di valore storico-culturale posseduti dall'Ateneo, rivolta a costituire un sistema museale e archivistico.

Art. 31 - Validità delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente così come regolamentato dal Codice Etico di Ateneo.

Art. 32 - Pubblicità dei verbali

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali del Politecnico sono pubblici e inseriti sul sito internet dell'Ateneo, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. 33 - Incompatibilità e decadenza

1. Il mandato di Rettore è esclusivo. L'assunzione di cariche remunerate e di incarichi non legati al proprio ruolo istituzionale presso soggetti esterni all'Ateneo è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
   - ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
   - essere componente di altri Organi dell'Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento;
   - rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
   - svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.
3. La mancata partecipazione continuativa ai lavori del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione da parte di un suo componente ne determina la decadenza, secondo modalità e termini previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.
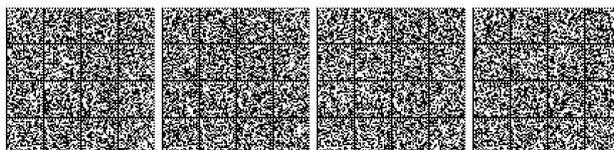
Art. 34 - Sanzioni per la violazione del Codice Etico

Sulle violazioni del Codice Etico decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

Le sanzioni previste, nel rispetto del principio di gradualità, sono:

- richiamo scritto;
- sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
- decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
- impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 35 - Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. Salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto, gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del Rettore e dei Direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di I fascia rispettivamente dell'Ateneo e del Dipartimento. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di I o II fascia.
4. Il mandato di Direttore di Dipartimento, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio di Disciplina, di Direttore della Scuola di Dottorato, di Coordinatore di Dottorato, di Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, di Referente di Corso di studio, di Coordinatore di Collegio e ogni incarico accademico elettivo può essere rinnovato per una sola volta.
5. I professori di I e II fascia nonché i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche.
6. I professori che assumono la funzione di: Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, componente del Collegio di Disciplina, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore di Dottorato, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, Coordinatore di Collegio dei Corsi di Studio, devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.
8. Il personale a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno triennale partecipa alle consultazioni elettive secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme a supporto, il Regolamento Generale di Ateneo indica sia un numero minimo sia un numero massimo delle firme stesse.
10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici può avvenire non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 36 - Elezione delle rappresentanze studentesche

1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.
4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.
5. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico.
6. Alle rappresentanze studentesche è assicurata la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 37 - Anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le cadenze dei rinnovi degli Organi.

Art. 38 - Modifiche di Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i Consigli dei Dipartimenti e previo parere favorevole, espresso con analoga maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Rettore o da almeno 1/3 dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Proposte di modifica dello Statuto possono altresì essere sottoposte al Senato Accademico a firma di almeno il 15% del personale strutturato dell'Ateneo. Il Senato Accademico deve essere convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni.
3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le norme vigenti.

Art. 39 - Riforme statutarie di speciale rilevanza

1. Le riforme statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti degli Organi di Governo di cui al titolo II del presente Statuto, sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, del Consiglio di Amministrazione e previa consultazione dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:
   - i professori di ruolo e i ricercatori confermati, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;
   - i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;
   - il personale tecnico-amministrativo.

   Per le ultime due componenti il voto espresso è pesato con le stesse modalità utilizzate per le elezioni del Rettore. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010. Il referendum è preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.
2. Il referendum è valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.
3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le modifiche

statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con la procedura definita all'art. 38.

Art. 40 - Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Nucleo di Valutazione di Ateneo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto espletano il proprio mandato fino all'insediamento degli organi corrispondenti.
3. In prima applicazione, in assenza del Regolamento Generale di Ateneo emanato ai sensi del presente Statuto e in caso si interrompesse anticipatamente il mandato del Rettore, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, entro 30 giorni dalla vacanza, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale, che sarà presieduta dal Decano. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno venti professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010 - ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni del corpo elettorale. Una riunione preliminare sarà convocata con almeno due mesi di anticipo sulla prima votazione, per favorire la partecipazione al dibattito pre-elettorale, la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. In caso di due votazioni non valide a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione la procedura elettorale riprende dall'inizio con la riapertura della presentazione di candidature.
4. In prima applicazione il mandato dei componenti il Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento nominati ai sensi del presente Statuto scade il 30 settembre 2015.

11A15727
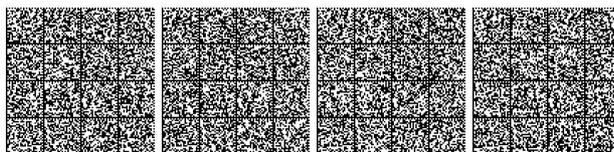
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Accord»

Estratto determinazione n. 2736 del 18 novembre 2011

Medicinale: TOPOTECAN ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Italia S.r.l.

Centro direzionale colleoni - palazzo Taurus al Viale Colleoni 1/3/5 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Confezione: «4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro A.I.C. n. 040290013/M (in base 10) 16FKQX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo:

Topotecan cloridrato equivalente a 4 mg di Topotecan;

ogni ml di soluzione ricostituita contiene 1 mg di Topotecan.

Eccipienti:

acido tartarico;

mannitolo (E421);

acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*;

sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*.

Produzione, confezionamento e controlli per il rilascio del prodotto finito:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot. No. 457-458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Tal. Sanand, Ahmedabad-382210

India.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited;

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito.

Rilascio lotti:

Cemelog BRS Limited 2040 Budaors - Vasút u. 13 Ungheria.

Controllo lotti:

Astron Research Limited;

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito;

Wessling Hungary Ltd;

Fori ut 56a - 1047 Budapest Ungheria.

Produzione principio attivo:

ScinoPharm Taiwan Ltd;

No. 1, Nanke 8th Road, Taiwan Science-based Industrial Park, Shan-Hua, Tainan, 741 Taiwan - R.O.C.

Indicazioni terapeutiche:

Topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di:

pazienti affette da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie;

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea;

Topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento prolungato per giustificare il trattamento con tale associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040290013/M (in base 10) 16FKQX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 169,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 279,66.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Topotecan Accord è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15545

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sincrover»

Estratto determinazione V&A.PC/R/82 dell'11 novembre 2011

Specialità medicinale: SINCROVER

Confezioni:

036081014/M - 50 compresse da 8 mg;

036081026/M - 100 compresse da 8 mg;

036081038/M - 120 compresse da 8 mg;

036081040/M - 20 compresse da 16 mg;

036081053/M - 42 compresse da 16 mg;

036081065/M - 50 compresse da 16 mg;

036081077/M - 60 compresse da 16 mg;

036081089/M - 84 compresse da 16 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0225/001-002/R/02.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
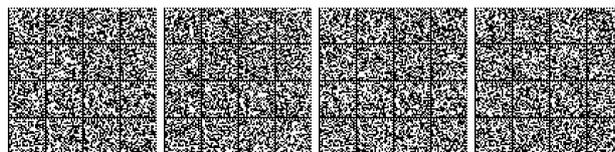
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sincrover», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 17 dicembre 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15546

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Alburex»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 411 dell'11 novembre 2011

Specialità medicinale: ALBUREX.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH.

Tipologia: proroga smaltimento scorte - «Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Alburex»:

036504025/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504037/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml;

036504049/M - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml;

036504052/M - «20% soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504064/M - «20% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504076/M - «25% soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504088/M - «25% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 28 novembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/330 del 4 maggio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

11A15547

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Pariet»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 413 dell'11 novembre 2011

Specialità medicinale: PARIET.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Pariet»:

034216010/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216022/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216034/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216046/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216059/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216061/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216073/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216085/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg;

034216097/M - 1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216109/M - 1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216111/M - 2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216123/M - 4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216135/M - 1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216147/M - 2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216150/M - 5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216162/M - 8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216174/M - 1 blister AI/AI 7 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216186/M - 1 blister AI/AI 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216198/M - 2 blister AI/AI 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216200/M - 4 blister AI/AI 14 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216212/M - 1 blister AI/AI 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216224/M - 2 blister AI/AI 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216236/M - 5 blister AI/AI 15 cpr gastroresistenti 20 mg;

034216248/M - 8 blister AI/AI 15 cpr gastroresistenti 20 mg,

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 28 novembre 2011 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione V&A.PC/II/308 del 21 aprile 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15548

Revova, alla società Samac S.P.A., dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con provvedimento n. aG - 27/2011 del 18 novembre 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Narni (TR) Strada dello Stabilimento, 1 (loc. Nera Montoro), rilasciata alla Società Samac S.p.a. Società Azionaria Miniere Anidride Carbonica.

11A15720

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Loftyl»

Con provvedimento n. aDV - 4/2011-3162 del 21 novembre 2011 è stata vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del medicinale sotto indicato.

Medicinale: LOFTYL:

confezione: 024582138;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5ml,

della società Amdipharm LTD.

11A15721

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Irrodan»

Con provvedimento n. aDV - 5/2011-214 del 21 novembre 2011 è stata vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del medicinale sotto indicato.

Medicinale: IRRODAN:

confezione: 024641033;

descrizione: «50 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5ml,

della Società Biomedica Foscama Group S.P.A.

11A15722

Rettifica relativo all'estratto della determinazione n.2604/2011 del 29 settembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rovas».

Nell'estratto della determinazione n. 2604/2011 del 29 settembre 2011 relativa al medicinale per uso umano ROVAS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 12 dicembre 2011 - supplemento ordinario n. 219 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda eliminato tra i siti di produzione:

Actavis Ltd. - B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08 - Malta.

11A15723

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali al signor Presidente della Repubblica degli ambasciatori residenti in Italia ed all'estero.

Il 28 novembre 2011 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. John Asitha I Perera, ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, S.E. Guido Juvenal Martinelli Endara, ambasciatore della Repubblica di Panama, S.E. Florêncio Mariano da Conceição de Almeida, ambasciatore della Repubblica di Angola, S.E. Signora Aida Luz Santos de Escobar, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, S.E. Virgilio A. Reyes Jr., ambasciatore della Repubblica delle Filippine, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

11A15872

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di S. Caterina, in Bergeggi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di S. Caterina, con sede in Bergeggi (Savona).

11A15528

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Cristo Redentore, in Trani

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Cristo Redentore, con sede in Trani (BT).

11A15540

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «Beata Maria Vergine del Monte Carmelo», in Gioia del Colle.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «Beata Maria Vergine del Monte Carmelo», con sede in in Gioia del Colle (Bari).

11A15541

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «SS. Sacramento», in Torre San Patrizio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita «SS. Sacramento», con sede in Torre San Patrizio (Fermo).

11A15542

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San Giovanni Battista, in Cassinelle

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 novembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Cassinelle (Alessandria).

11A15543

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Asfaleia S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 14 novembre 2011:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 marzo 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Asfaleia S.r.l. con sede legale in Via Padova, 60 - 10152 Torino.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A15237

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Safety Technology S.r.l., in Ferrara.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 14 novembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 febbraio 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Safety Technology S.r.l. con sede legale in Via Gramicia, 106/A - 44123 Ferrara.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A15238

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «SAEA S.r.l. - Amministrazione fiduciaria & Trust», in forma abbreviata «SAEA S.r.l.», in San Fior.

Con D.D. 14 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «SAEA S.r.l. - Amministrazione fiduciaria & Trust», in forma abbreviata «SAEA S.r.l.», con sede legale in San Fior (Treviso) codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04394370268, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

11A15556

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Crossfid S.p.a.», in Milano

Con D.D. 14 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Crossfid S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 07523480965, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

11A15557

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Gold Trust Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 14 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Gold Trust Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11512271005, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

11A15560

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società «Mo.Sa.Ro. Edile e Pulizie S.C.», in Charvensod

Con deliberazione n. 2596, adottata nell'adunanza dell'11 novembre 2011, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società Mo.Sa.Ro. Edile e Pulizie S.C. con sede legale in Charvensod - Località Plan Felinaz, 122/A - costituita con atto a rogito del notaio Marco Princivalle in data 12 febbraio 2008, partita I.V.A. e codice fiscale 01115920074 - ed ha nominato il rag. Moreno Bruno Faedi di Aosta quale commissario liquidatore».

11A15544

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2011).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

Alla pagina 2, prima colonna, all'articolo 1, comma 1, dove è scritto : "…di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a), della medesima legge,* e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,… " leggasi : "…di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,… ".

Sempre a pag. 2, prima colonna, all'articolo 2, comma 1, dove è scritto: "…di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, *della legge 31 dicembre 2009, n. 196,* e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286…", leggasi : "…di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286…".

11A15936

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-284) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.